1866

N° 205

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, n° 20.
Nella Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (franco ai confini)		»	52	27	15

FIRENZE, Giovedì 26 Luglio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		»	112	60	35
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Relazione del ministro dell'istruzione pubblica a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoja-Carignano Luogotenente Generale di S. M. in udienza del 4 luglio corrente.

Altezza Reale,

L'Accademia della Crusca, tanto benemerita dell'Italia per la sua vigilanza alla conservazione della favella, non ebbe nel nascere più ordini di accademici, ma uno solamente, a cui poteva appartenere ed appartenne chiunque, senza distinzione di patria, tenesse in onore gli studi della lingua; di maniera che, a ragione d'esempio, i francesi Egidio Menagio e Regnier Desmarais non furono diversi o meno accademici, di quello che i fiorentini Carlo Dati e Francesco Redi che sedettero insieme a que' tempi. Nella quale forma, quasi universale, l'Accademia pubblicò, sempre accresciuto e migliorato, quattro volte il suo Vocabolario; il quale se non riuscì perfetto e compiuto, questa è ben condizione delle opere umane e specialissima a tutti i vocabolari delle lingue vive, le cui voci fioriscono e muoiono e rinascono con vicenda perpetua; e ad ogni modo ebbe il vanto supremo di valere di norma ai vocabolari delle altre lingue europee.

Dopo questo grande lavoro, quasi avesse consumato ogni sua forza, come scrive uno de'suoi, l'Accademia per buona pezza non è più ricordata. I tempi oltracciò, che tanto l'avevano favoreggiata nel secolo sedicesimo quando altre due Accademie attendevano con lei in Firenze agli studi della lingua, erano molto mutati, poichè fu cominciato allora a disprezzarsi la forma, disconoscendo per tal guisa l'indole eccellente del genio italiano e quel che sia perfezione. Negli ultimi del secolo diciottesimo e ne' primi del seguente si peggiorò anche di più. Occupazioni straniere; ordini nostrani rovesciati; libertà perduta; nuove idee e costumi, e quello che nelle lettere non potevano far l'armi, farlo volontaria la febbre dell'innovare e del servire. Il perchè se ingegni sdegnosi si attraversarono alla corrente e intesero piegare la gente italiana ad esemplari troppo severi, e se l'Accademia si restrinse persistendo più fortemente nelle sue dottrine del toscano linguaggio, in verità quei gravi mali non richiedevano men gagliardi rimedi.

E qui mi si accresce la fidanza nella virtù delle menti privilegiate poichè dobbiamo riconoscere gran parte di que' rimedi dalla potenza dell'uomo singolarissimo che empiva del suo nome il mondo. Onde premii ad opere egregie di prosa e di verso, e l'Accademia ricostituita; ciò che avvenne nel 1811. Nel quale riordinamento si trova per la prima volta la distinzione degli accademici in *residenti* e *corrispondenti*; i primi limitati a dodici, i secondi a venti. Similmente nella riforma del 1819 fu continuata quella distinzione.

Ma tuttavia se pe' *residenti*, secondo le Costituzioni, non si domandava che la sola dimora in Firenze, non è perciò che nel fatto non si richiedesse altresì l'origine da la prima fiorentina, e che venne poi allargandosi a tutta la Toscana. Era una conseguenza non tanto della corruzione che si doveva combattere con forze strettamente omogenee, quanto delle doti di questa provincia ove regna sovrano il senso e l'abito del parlare gentile. E forse le intemperate contese che con nuove divisioni travagliavano le lettere ci ebberd la loro parte; e la Toscana che allora si reggeva a Stato, anche per ciò più difficilmente avrebbe abbandonato una particella del suo privilegio. Però quando nel 1859 si aggiunse nelle Costituzioni dell'Accademia la condizione della toscanità pe' *residenti*, non fu nuovo ordine, ma bensì un rendere espresso ciò che fino a quell'ora e da lungo tempo era stato tacitamente osservato.

Oggi poi che questa illustre Firenze diventò la stanza del Governo italiano, l'Accademia della Crusca, con più ragione che non fece nei suoi primi anni, non poteva differire, a rientrare nell'antica larghezza. Ed io mi compiaccio assai di significare a V. A. R. come l'Accademia stessa mi propose, che la condizione della toscanità de' *residenti* fosse al tutto levata dalle sue Costituzioni, e solo restasse, come è dovere, quella della dimora in Firenze. Propose ancora, affinchè quella riforma potesse subito e con prudente misura effettuarsi, che il numero de' *residenti* da sedici che erano, compresi i quattro *compilatori* del Vocabolario, fosse portato a diciotto. Così d'ora innanzi si accoglieranno nell'Accademia quelli delle altre provincie italiane, i quali dalla lunga usanza nella Toscana e dall'arte acquistarono i pregi che loro mancano da natura; così nuove virtù si aggiungono, e nuova vita si dona all'Accademia; ed essa potrà più efficacemente adoperare quell'autorità che fu a salute delle nostre lettere.

Di questa riforma, che è pure un gran beneficio al sentimento della nazionalità di cui la lingua è vincolo, ho disteso il seguente decreto che prego V. A. R. di onorare colla sua firma.

Il numero MDCCLXXI (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Viste le Costituzioni della R. Accademia della Crusca approvate con decreto del 29 agosto 1859 ed i decreti del Governo toscano del 26 settembre dello stesso anno e 10 marzo 1860;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica irtruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La condizione della origine toscana richiesta per essere accademico residente della Crusca, è abolita; rimane ferma soltanto l'altra di avere stabile dimora in Firenze.

Art. 2. Il numero degli accademici residenti della Crusca è portato a diciotto, compresi i quattro compilatori.

Art. 3. I compilatori continueranno a godere della provvisione speciale loro assegnata; cosicchè il numero degli accademici residenti provvisionati sarà di sedici.

Gli altri due accademici residenti, oltre ai suddetti, conseguiranno la provvisione accademica di mano in mano nell'accadere delle vacanze, secondo l'anzianità della elezione e secondo l'età quando fossero stati eletti nello stesso giorno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 4 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

Berti.

Il numero MDCCLXXII (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Vedute le deliberazioni 27 ottobre e 24 novembre 1864 e 20 novembre 1865 del Consiglio di direzione della Cassa centrale di risparmio per le provincie siciliane;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il regolamento per le Casse affigliate alla Cassa centrale di risparmio per le provincie siciliane, visto d'ordine Nostro dal ministro predetto.

Art. 2. Rimane abrogato l'art. 9 del decreto luogotenenziale del 21 ottobre 1861, in quanto riguarda la liquidazione degli interessi sulle somme depositate alla Cassa, la quale si eseguirà solamente al 31 dicembre d'ogni anno.

Art. 3. I capitali della Cassa di risparmio potranno, nel caso che non trovassero utile impiego nei collocamenti previsti dall'art. 15 dell'anzidetto decreto del 21 ottobre 1861, essere investiti in prestiti ipotecari a breve scadenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, il 4 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

Cordova.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell' autorità a Noi delegata,

Vista la legge 20 marzo 1865, n° 2248;

Visto l'articolo 27 del Regio decreto 3 novembre 1861 n° 302;

Visto il parere del Consiglio di Stato emesso in adunanza 29 maggio 1866;

Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È autorizzata la cessione al signor Giuseppe Ceresole di metri quadrati 49 77 di scarpa della strada nazionale da Genova alla Svizzera pel Sempione vicino a Stresa ed a fianco della casa Minoli al prezzo di lire quarantanove e centesimi settantasette, ed alle condizioni proposte dal Genio civile di Novara col suo rapporto del 24 novembre 1865 n° 1671, che per originale in una al relativo tipo compilato dal geometra Antonio Polli sarà inserto nel contratto a stipularsi.

Il ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Dato a Firenze, addì 24 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. Scialoja.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto l'art. 18, n° 2, legge d'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n° 2626;

Visti gli articoli 2, 7, 11, 12 e 13, regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865, n° 2641;

Visto il Regio decreto 17 maggio 1866, n° 4921;

Decreta:

Art. 1. La Commissione incaricata dell'esame ed appovazione dei lavori di concorso al posto di uditore sarà convocata in Firenze.

Art. 2. Questa Commissione viene composta di nove membri.

Art. 3. Sono chiamati a far parte della medesima i signori:

Comm. Raffaele Conforti, procuratore generale alla Corte di cassazione di Firenze, che ne sarà il presidente;

Comm. Vincenzo Adami, consigliere nella Corte di cassazione di Firenze;

Cav. Baldassarre Paoli, id. id.;

Cav. Gaetano Bettoni, sostituto procuratore generale alla Corte di cassazione di Firenze;

Cav. Filippo Martinelli, consigliere nella Corte d'appello di Bologna;

Prof. comm. avv. Mancini Stanislao, deputato;

Prof. cav. avv. Carrara Francesco, id.;

Avv. cav. Crispi Francesco, id.;

Avv. comm. Tecchio, id.;

I cav. Martini Edoardo e Municchi Carlo, capi sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, ne saranno i segretari.

Art. 4. I membri incaricati di formulare le tesi in ordine al disposto dell'art. 7 del regolamento generale giudiziario sono i signori:

Cav. Paoli;

Prof. comm. Mancini.

Firenze, li 24 luglio 1866.

Il ministro
Borgatti.

Elenco di nomine e disposizioni fatte da Sua A. R. il Principe di Savoja-Carignano Luogotenente Generale di S. M.

Con R. decreto delli 6 luglio 1866:

Pasquini Giuseppe, capitano nel corpo dei carabinieri Reali, promosso maggiore nel corpo stesso;

Mauro Francesco, capitano nell'arma dei carabinieri Reali, id. id.;

Ducci Luigi, luogotenente nel corpo dei carabinieri Reali, promosso capitano nel corpo stesso;

Bottini Achille, id. id., id. id.;

Verdun Dom. Benedetto, id. id., id. id.;

Galotto Raimondo, sottotenente nel corpo dei carabinieri Reali, promosso luogotenente nel corpo stesso:

Aducco Giuseppe, id. id., id. id.;

Bianchi Vittore Vincenzo, id. id., id. id.;

Putzolu Loddo Daniele, id. id., id. id.;

Massola Giuseppe Felice, id. id., id. id.;

Carrara Angelo, id. id., id. id.;

Malvezzi Pietro Giuseppe, id. id., id. id.;

Piotone Antonio, maresciallo d'alloggio nel corpo dei carabinieri Reali, promosso sottotenente nel corpo stesso;

Contu Antonio, id. id., id. id.;

Manconi Francesco, id. id., id. id.;

Casse Giovanni, id. id., id. id.

Con R. decreto dell'8 luglio 1866:

Pucci barone Giuseppe Carlo, sottotenente nel reggimento usseri di Piacenza, dispensato dal servizio in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 9 luglio 1866:

Thaon di Revel e di Sant'Andrea conte Cesare Ignazio, colonnello nell'arma di cavalleria a disposizione, nominato comandante il reggimento cavalleggeri d'Alessandria;

Beltramo Silvio Callisto, capitano nell'arma di cavalleria, promosso maggiore nell'arma stessa;

Demichelis cav. Giovanni Maurizio, id. id., id. id.

Con R. decreto del 10 luglio 1866:

Ortalli-Laurent Ferdinando, sottotenente nell'arma di cavalleria in aspettativa, richiamato in attività di servizio nell'arma stessa;

Frega Pasquale, id. id., id. id.;

Adami Lorenzo, id. id., id. id.;

Faussone di Germagnano conte Annibale, luogotenente nell'arma di cavalleria, promosso capitano nell'arma stessa;

Pullè conte Leopoldo, id. id., id. id.;

Lavelli-Decapitani Carlo, id. id., id. id.;

Baral di Sant'Andrea cav. Giovanni Enrico, id. id., id. id.;

Oberty Ernesto, sottotenente nell'arma di cavalleria, promosso luogotenente nell'arma stessa;

Cibrario Costanzo, id. id., id. id.;

Astesiano Massimo, id. id., id. id.;

Rapallo Stefano, id. id., id. id.;

Fumagalli Attilio, id. id., id. id.;

Blanc Giuseppe, id. id., id. id.;

Binetti Carlo, id. id., id. id.;

De Gaetano Giuseppe, id. id., id. id.;

Orlando Benedetto, id. id., id. id.;

Bruno Pietro, id. id., id. id.;

Zucchi Angelo, id. id., id. id.;

Acerbo Gabriele, id. id., id. id.;

Crosti Vincenzo, id. id., id. id.;

Manzi Gaetano, id. id., id. id.;

Nebiola Giovanni, id. id., id. id.;

Chavanne Francesco, id. id., id. id.;

Motta Pietro, id. id., id. id.;

Giulini Giuseppe, id. id., id. id.;

May Giuseppe, id. id., id. id.;

Garrea del Forno Luigi, id. id., id. id.;

Tosonotti Luigi, id. id., id. id.;

Boveri Giacomo, id. id., id. id.;

Passerini Giuseppe, id. id., id. id.;

Giannini Benedetto, id. id., id. id.;

Hoffmann Maurizio, id. id., id. id.;

Marella Carlo, id. id., id. id.;

Cleretti Carlo, id. id., id. id.;

Bastiani Alessandro, id. id., id. id.;

Gentili Mariano, id. id., id. id.;

Cagnasso Luigi, id. id., id. id.;

Miglio Filippo, id. id., id. id.;

Sandri Antonio, id. id., id. id.;

Valentinis nobile Dom. Francesco, id. id., id. id.

Con R. decreto del 12 luglio 1866:

Magnelli Federico, luogotenente nell'arma di cavalleria in aspettativa, richiamato in attività di servizio nell'arma stessa;

Destefani Vincenzo, capitano nel corpo dei carabinieri Reali, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Con R. decreto del 14 luglio 1866:

Milanesi cav. Pietro, luogotenente nel 9° reggimento d'artiglieria, trasferto collo stesso grado nel corpo del treno d'armata;

Caucia Giuseppe, luogotenente nel 7° reggimento d'artiglieria, id. id.

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra S. A. R. in udienza delli 16 luglio 1866 ha promosso al grado di maggiore nell'arma d'artiglieria gl'infranominati capitani dell'arma stessa, cioè:

Tavallino cav. Giovanni Battista;

Billia cav. Luigi Achille;

Defilippi Giuseppe Giovanni;

ed ha trasferto nell'arma d'artiglieria gl'infranominati sottotenenti nelle armi di fanteria e cavalleria, cioè:

Stagliono cav. Ippolito Vincenzo, del 16° reggimento fanteria;

Fas di Bruno march. Luigi, del 5° id. granatieri;

Torriani Giovanni Timoteo, del 3° id. id.;

Gallaman Eugenio Osvino, 28° id. fanteria;

Isasca Francesco Luigi, id. id. Nizza cavalleria;

De Stefano Giuseppe Ferdinando, del 6° id. granatieri;

Galletti Arturo Antonio, id. id. guide;

Castellano Gustavo, del 23° id. fanteria.

Sopra proposta del ministro dell'interno Sua A. R. il Luogotenente Generale del Re ha fatto le seguenti disposizioni nel personale dell'amministrazione provinciale:

Con R. decreto del 28 giugno 1866:

Strazzeri Vincenzo, applicato di 1ª cl., collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per comprovati motivi di salute.

Con RR. decreti del 24 giugno 1866:

Lauricella Emanuele, applicato di 3ª cl., dispensato dall'impiego essendo stato chiamato sotto le armi per obbligo di leva;

Barbieri avv. Francesco, segretario di 1ª, collocato a riposo a sua domanda per comprovati motivi di salute.

Con R. decreto del 28 giugno 1866:

Sciocchetti Vincenzo, applicato di 1ª cl., accettata la volontaria dimissione.

S. A. R. il Principe Luogotenente Generale del Re per decreto in data 21 luglio 1866 si è degnata nominare a cavaliere dell'Ordine Mauriziano il signor Alessio Jette ispettore divisionale delle dogane imperiali francesi, e di conferire la medaglia d'argento al valor di marina a Steffanez Giuseppe maresciallo d'alloggio nella gendarmeria imperiale francese in rimunerazione dei servizi che entrambi ebbero a rendere rispettivamente all'equipaggio del brik scooner italiano « *Marietta Massara* » naufragato li 17 dicembre 1865 sulla spiaggia di Ben Argin (Algeria).

Inoltre nell'istessa udienza la prefata A. S. R. degnavasi conferire la medaglia in argento al valor di marina al marinaro Bozzano Antonio, e la menzione onorevole al valore di marina al marinaro Valle Giuseppe per il salvamento da essi effettuato di parecchi equipaggi di legni mercantili naufragati nel porto di Piombino a seguito del temporale scoppiatovi nella notte dell' 1 al 2 aprile p. p.

REGOLAMENTO
per l'esecuzione della legge 28 gennaio 1866 sull'ordinamento del servizio consolare.

(Vedi il R. decreto d'approvazione nel num. 199)

TITOLO PRIMO

DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

Capo I. — *Della circoscrizione territoriale dei Consolati.*

Art. 1. Il distretto dei singoli consolati è stabilito dall'annessa tabella *A*; qualunque variazione dovrà essere fatta con decreto Reale.

Il circondario delle agenzie consolari viene fissato dal titolare del consolato, nella cui giurisdizione esse sono stabilite.

Art. 2. Venendo eretti nuovi consolati, ne sarà determinato il distretto nel decreto d'erezione.

Capo II. — *Del personale consolare di prima categoria.*

Art. 3. L'ammessione nella carriera consolare ha luogo in seguito ad esame di concorso intorno alle materie, e sotto le condizioni e norme che saranno determinate con Reale decreto.

Per essere ammessi all'esame di aspiranti presenteranno al Ministero degli affari esteri i titoli necessari a provare che hanno i requisiti richiesti dall'articolo 15 della legge consolare.

Nessuno sarà ammesso se di età minore di anni venti o maggiore d'anni trenta, e se non proverà di avere a sua disposizione esclusiva una rendita annua di lire 3,000.

Art. 4. Le nomine e le promozioni degli uffiziali consolari hanno soltanto luogo in caso di vacanza di posti e nei limiti dei gradi, delle classi e degli stipendi fissati dalla legge.

Art. 5. Nelle promozioni dei consoli generali, dei consoli e dei vice-consoli da una classe all'altra, si segue l'ordine d'anzianità per due terzi dei posti vacanti, e per l'altro terzo si ha unicamente riguardo al merito. Nel determinare l'anzianità, il servizio prestato nei paesi ottomani e fuori d'Europa sarà computato con un aumento del quarto.

L'avanzamento dei vice-consoli a consoli o dei consoli a consoli generali si fa esclusivamente a scelta.

Art. 6. La posizione di carriera di un uffiziale consolare non si modifica quand'anche per opportunità di rapporti coll'autorità estera sia munito di patente indicante grado superiore.

Art. 7. La destinazione o traslocazione dei consoli generali e dei consoli viene ordinata con decreto Reale sulla proposta del ministro per gli affari esteri.

La destinazione o traslocazione dei vice-consoli, e l'ammessione e la destinazione degli applicati volontari seguono per decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 8. Ove l'autorità locale richiegga che il vice-console sia munito di patente per essere riconosciuto nella sua qualità uffiziale, questo documento gli viene rilasciato dal console in nome del Re.

Art. 9. Gli uffiziali consolari di prima categoria, titolari di consolati non provvisti di vice-console nominato dal Re, possono nominarsi un vice-console di seconda categoria, osservando il disposto dell'articolo 58.

Art. 10. È proibito agli uffiziali consolari di assumere la reggenza di consolati stranieri senza l'annuenza del Ministero per gli affari esteri.

Tuttavia in casi d'urgenza i consoli, che ne siano richiesti, possono incaricarsi provvisoriamente della protezione di stranieri, e ricevere in deposito gli archivi di consolati esteri. In tali casi però avranno tosto ad informarne il Ministero per gli affari esteri od il capo della Regia legazione presso lo Stato nel cui territorio risiedono.

Art. 11. Nessun uffiziale consolare di prima categoria può accettare onorificenze o regali da Governi stranieri senza l'autorizzazione del Re.

Art. 12. Gli stipendi degli uffiziali consolari si pagano a trimestre anticipato. L'assegno locale invece viene corrisposto a mese maturato.

Art. 13. In occasione di ogni nomina o traslocazione, il ministro per gli affari esteri fissa con suo decreto, avuto riguardo alla lontananza del posto, il termine entro cui l'uffiziale nominato o traslocato deve trovarsi al luogo di destinazione.

Se l'uffiziale consolare, senza che possa giustificare il ritardo, non è presente al luogo di sua destinazione nel giorno prestabilito, lo stipendio gli viene soltanto corrisposto a partire dal giorno del suo arrivo.

Art. 14. L'uffiziale consolare assume l'esercizio delle sue funzioni appena giunto al luogo di sua residenza. Il titolare di un uffizio ha diritto all'immediata consegna del medesimo.

Art. 15. Ogni qualvolta un uffiziale consolare di prima categoria, di qualsiasi grado, assume o lascia, definitivamente o temporariamente, le funzioni inerenti al grado di cui è rivestito, ovvero quelle di reggente o supplente, deve far constare di ciò mediante processo verbale da trasmettersi in copia autentica al Ministero degli affari esteri.

Art. 16. L'indennità delle spese di viaggio degli uffiziali consolari di prima categoria è determinata dall'annessa tabella *B*, e dalle norme che seguono.

Art. 17. Le somme descritte nella tabella sono corrisposte per intiero ai consoli generali e consoli, e colla riduzione di un terzo ai vice-consoli ed agli applicati volontari, quando si recano per la prima volta alla residenza uffiziale, o la abbandonano definitivamente.

Ove tuttavia si tratti di viaggio per le Americhe, ovvero pei paesi situati al di là del Capo di Buona Speranza o dello Stretto di Aden, le somme fissate nella tabella saranno soltanto ridotte di un quinto pei vice-consoli e per gli applicati volontari.

Art. 18. Nel caso di viaggi determinati da motivi di servizio o non previsti dalla tabella, od eseguiti a bordo di un bastimento dello Stato, saranno rimborsate le spese effettivamente incontrate, mediante la presentazione di analoga nota corredata, per quanto possibile, di documenti giustificativi.

Art. 19. Il pagamento dell'indennità per le spese di viaggio viene ordinato con decreto ministeriale, e può farsi in anticipazione.

Art. 20. L'indennità di primo stabilimento, di cui all'art. 10 della legge, è accordata con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 21. Se il console, dopo ricevuta l'indennità di primo stabilimento, viene surrogato nel posto statogli conferito, prima di partire e senza che riceva al tempo stesso altra destinazione, avrà a farne la restituzione integrale, a meno che la sua surrogazione debba unicamente attribuirsi a cause straordinarie ed indipendenti dal fatto suo. In quest'ultimo caso, se egli ha già impiegata tutta o parte dell'indennità nell'acquisto di mobilie necessarie pel suo stabilimento, il ministro per gli affari esteri determinerà la porzione da accordargli in compenso delle perdite derivanti dalla vendita delle mobilie acquistate.

Art. 22. Il Ministero per gli affari esteri ordina la restituzione dell'indennità di primo stabilimento giusta il disposto dell'art. 12 della

legge consolare ovvero dell'articolo precedente, ogni volta che la medesima non sia compensabile con altra indennità dovuta per nuova nomina o traslocazione. Questa restituzione si compie entro tre mesi nel caso contemplato dall'articolo precedente: in tutti gli altri casi deve farsi nelle rate e nei termini stessi nei quali l'indennità sarebbe stata acquistata dal console se avesse continuato in servizio.

Per la riscossione della somma da restituirsi si osserveranno le norme prescritte dalle leggi per l'esazione dei crediti demaniali.

Art. 23. Il ministro per gli affari esteri può concedere agli uffiziali consolari di prima categoria congedi ordinari e straordinari.

Il congedo ordinario non può eccedere i sei mesi; lo straordinario non può oltrepassare un anno. Il congedo ordinario viene tuttavia aumentato di un terzo a favore degli ufficiali consolari residenti in paesi transatlantici, e di un quinto pei residenti nei paesi d'Africa, del Levante e del Mar Nero.

Art. 24. Il congedo ordinario è accordato nei limiti fissati dall'articolo precedente agli uffiziali consolari che si trovano da sei anni consecutivi nell'esercizio delle loro funzioni in qualunque residenza all'estero.

Il ministro per gli affari esteri può tuttavia, se i bisogni del servizio non lo vietano, accordare congedi più frequenti in ragione di un mese per ogni anno.

Art. 25. Il congedo straordinario è concesso agli uffiziali consolari per affari loro particolari o per causa di malattia.

Art. 26. L'uffiziale consolare in congedo ordinario conserva la totalità del suo stipendio personale. Se invece egli è in congedo straordinario per affari suoi particolari perde la metà dello stipendio; ed ove la concessione del congedo straordinario derivi da causa di malattia, ritiene lo stipendio intiero per sei mesi, e dopo questo termine la sola metà.

Art. 27. Il titolare di un consolato che sia in congedo ordinario o straordinario ha inoltre diritto alla metà dell'assegno locale, ma ritiene l'obbligo di continuare, ove ne sia il caso, a far fronte durante il congedo alle spese di pigione dei locali necessari all'esercizio delle funzioni consolari, e di provvedere i registri, i passaporti e gli altri stampati.

Art. 28. Trattandosi di un vice-consolato, ovvero anche di un consolato, a cui non sia addetto altro ufficiale di prima categoria, il titolare conserva durante il congedo la totalità dell'assegnamento locale, coll'onere di sostenere, oltre alle spese accennate dall'art. 13 della legge, anche quelle di rimunerazione del supplente.

Venendo però deputato un supplente di prima categoria, saranno applicate al titolare le norme fissate dall'art. precedente.

Art. 29. Il vice-console conserva un terzo dell'assegnamento locale durante il congedo ordinario,

Art. 30. È considerato in congedo straordinario l'ufficiale consolare che alla scadenza del congedo ordinario ottiene una dilazione a restituirsi al posto.

Art. 31. Il congedo, tanto ordinario quanto straordinario, può essere interrotto ogniqualvolta il bisogno del servizio lo richieda.

Art. 32. In caso di congedo, di sospensione, di dispensa dal servizio, di rivocazione o di morte d'un console di prima categoria, il vice-console o l'applicato volontario per ordine di anzianità assume d'ufficio la reggenza del consolato, e la conserva finchè non siasi altrimenti provvisto dal Ministero.

Nei consolati ove esista un ufficiale dell'ordine giudiziario, la reggenza potrà anche essere a lui conferita con speciale disposizione del Ministero.

Art. 33. Il reggente d'un consolato o d'un vice-consolato, qualunque sia il suo grado in carriera, conserva lo stipendio personale che gli spetta. Egli acquista inoltre la metà dell'assegnamento locale dovuto al console o vice-console, se trattasi di consolato o vice-consolato provvisto di titolare, ed i due terzi dello stesso assegnamento se trattasi di consolato o vice-consolato vacante. In quest'ultimo caso avrà anzi diritto all'intiero assegno se è munito di patente di console.

È inoltre dovuta in ogni caso al reggente la parte spettante al titolare sui proventi del consolato o del vice-consolato.

Art. 34. Il reggente d'un consolato o vice-consolato vacante sopporta tutte indistintamente le spese incumbenti al titolare; il reggente d'un consolato o vice-consolato provvisto di titolare soddisfa unicamente alle spese non enunciate nell'art. 27.

La retribuzione però degli amanuensi, che possano essere necessari, è sempre a carico del reggente, salvo il disposto dell'articolo 43.

Art. 35. Il vice-console il quale assume la reggenza del consolato cui è addetto, oltre ai vantaggi che gli competono come reggente, conserva la totalità del suo assegnamento locale e la quota-parte che gli spetta sui proventi del consolato, finchè non viene surrogato nelle funzioni di vice-console.

Art. 36. In caso di vacanza del posto di vice-console, e quando il vice-console sia in congedo, la quota-parte dei proventi consolari che spetterebbe al vice-console, è devoluta al console, il quale acquista inoltre la totalità dell'assegnamento locale del vice-console nel primo caso, ed i due terzi soltanto nel secondo caso, col carico di provvedere a sue spese al regolare andamento del servizio.

Art. 37. Se il Ministero degli affari esteri deputa un supplente al vice-console, si devolvono al medesimo la quota-parte dei proventi consolari e l'assegnamento locale spettanti al vice-console.

Se però il vice-console surrogato è assente per congedo, il supplente riceve solamente i due terzi dell'assegnamento locale del vice-console.

Art. 38. Se l'ufficiale consolare, provvisoriamente deputato a reggere un consolato od un vice-consolato, trovasi addetto ad altro ufficio, egli sarà considerato rispetto al posto di ordinaria sua residenza, come se fosse in congedo. Qualora poi egli sia titolare di altro vice-consolato, gli sarà conservato anche l'assegno locale del posto che temporariamente abbandona, purchè provveda a sue spese all'andamento del servizio.

Art. 39. Gli uffiziali dell'ordine giudiziario addetti ad un consolato conservano durante il congedo ordinario la metà del loro assegnamento locale; l'altra metà è devoluta al titolare del consolato. Se il posto di console giudice rimane vacante, l'assegnamento locale ad esso spettante viene diviso per metà fra il titolare del consolato e l'erario.

Art. 40. In caso di congedo di un interprete di prima categoria, quella parte dell'assegnamento locale che egli perde a termini dell'ordinamento relativo, è devoluta al console semprechè questi provveda a proprie spese alla temporaria sostituzione di esso.

Art. 41. Gli applicati volontari conservano durante il congedo ordinario la metà dell'assegnamento ad essi fissato; l'altra metà viene devoluta all'erario.

Art. 42. L'applicato volontario che si trovi presso un consolato non può essere considerato come supplente del vice-console se non in seguito ad espressa disposizione del Ministero, mercè la quale venga incaricato di esercitarne le funzioni. In questo caso egli ha diritto alla quota-parte dei proventi ed all'assegnamento locale di cui all'articolo 37, ma perde l'assegnamento locale che prima gli spettava come applicato volontario.

Art. 43. Le disposizioni degli articoli 33 e seguenti non sono applicabili ai congedi che non eccedano un mese, e tanto meno alle più brevi assenze. In tali casi l'ufficiale consolare assente conserva la totalità dell'assegnamento locale, e della quota-parte sui proventi che gli spetta, sopportando però, se è titolare dell'ufficio, ogni spesa ordinaria o straordinaria che possa occorrere al reggente in dipendenza delle funzioni che gli sono interinalmente attribuite.

Siffatto favore non potrà tuttavia invocarsi dall'ufficiale consolare, il quale non si trovi al suo posto al più tardi nei cinque giorni successivi alla scadenza del mese di congedo statogli concesso.

Art. 44. Gli ufficiali consolari di prima categoria possono essere collocati in aspettativa od in disponibilità nei casi e sotto le condizioni stabilite dalle leggi vigenti per gli altri impiegati civili dello Stato.

Nei casi in cui le convenienze del servizio lo richiedano si potrà disporre dei posti degli ufficiali consolari collocati in aspettativa, semprechè si possa provvedere coi fondi stanziati in bilancio agli stipendi ed assegni a questi dovuti.

Art. 45. L'ufficiale consolare collocato in aspettativa od in disponibilità per qualsiasi motivo perde, a partire dal giorno in cui cessa dalle sue funzioni, ogni diritto all'assegnamento locale ed alla partecipazione ai proventi dell'uffizio.

Se l'ufficiale collocato in aspettativa era titolare di un consolato o di un vice-consolato, questo si considera come vacante, per istabilire i diritti e gli oneri del reggente, finchè non sia nominato un nuovo titolare.

Art. 46. Gli ufficiali consolari di prima categoria possono essere con Reale decreto collocati a disposizione del Ministero degli affari esteri, quando per motivi di guerra o per altre cause estranee alla loro volontà od al merito dei loro servizi devono cessare dalle proprie funzioni, ovvero allorquando l'opera loro sia temporariamente necessaria al Ministero stesso.

Nessuno ufficiale consolare può rimanere a disposizione del Ministero per un tempo maggiore di due anni.

Art. 47. L'ufficiale chiamato a disposizione del Ministero conserva lo stipendio personale per intiero. Egli ritiene pure la metà dell'assegnamento locale se lo stabilimento consolare continua ad essere a suo carico.

Art. 48. L'ufficiale consolare a disposizione deve prestare l'opera sua nei luoghi e modi determinati dal ministro per gli affari esteri, ed essere sempre pronto agli ordini che ricevesse.

Art. 49. Le pene disciplinari applicabili agli ufficiali consolari di 1ª categoria sono:

1° La censura;

2° La sospensione da un mese ad un anno con perdita di tutto o parte dello stipendio;

3° La dispensa dal servizio o la rivocazione.

Delle pene inflitte si prende nota sui registri del personale.

Art. 50. La censura è data per iscritto dal ministro per gli affari esteri.

La sospensione è pronunciata con decreto ministeriale motivato.

La dispensa dal servizio o la rivocazione è ordinata con decreto Reale, dopo sentito il parere d'una Commissione nominata dal ministro per gli affari esteri.

Art. 51. Se la sospensione non è semplicemente preventiva, produce, rispetto all'ufficiale consolare sospeso, gli effetti dell'aspettativa pel computo del servizio.

Di regola l'impiegato sospeso per soli sei mesi non è surrogato; può però esserlo se la surrogazione di esso è consigliata da speciali motivi.

Art. 52. Le pene di cui ai numeri 1° e 2° del-dell'articolo 49 vengono inflitte;

1° Per negligenza o mancanza in servizio o contro la disciplina;

2° Per condotta riprovevole.

Art. 53. Sono causa di dispensa dal servizio o di rivocazione:

1° La persistenza nelle mancanze per le quali fu pronunciata la sospensione;

2° La negligenza abituale, la mancanza grave in servizio o contro la disciplina e la poca attitudine alle speciali funzioni della carica;

3° La inosservanza del segreto negli affari di servizio;

4° La mancanza di riservatezza lesiva d'interessi dei privati;

5° La mancanza contro l'onore;

6° L'esercizio diretto od indiretto del commercio.

Art. 54. Secondo le circostanze può anche decretarsi la rivocazione dell'ufficiale consolare che abbia subito una condanna a pena corporale.

La stessa misura può prendersi nel caso di ordinanza o sentenza in materia criminale o correzionale, che dichiari non farsi luogo a procedimento o pronunci assolutoria a favore di un ufficiale consolare per estinzione di una azione penale o per mancanza di prove di reità.

Art. 55. Gli ufficiali consolari gravemente indiziati di alcuna delle colpe indicate ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 53 possono essere provvisoriamente sospesi dal loro superiore immediato, il quale però deve darne prontamente avviso al Ministero degli affari esteri.

In tal caso l'ufficiale sospeso è richiamato nello Stato per essere interrogato, ove ciò sia creduto necessario, ed ove risulti colpevole non gli sarà concessa indennità di viaggio.

Art. 56. I mandati pel pagamento dello stipendio e dell'assegnamento locale dovuti all'ufficiale consolare contabile, il quale senza legittima scusa ritardi il versamento dei fondi appartenenti all'erario oltre tre mesi dalla data dell'avviso, di cui all'articolo 317, saranno dal Ministero rilasciati in capo al tesoriere centrale dello Stato, perchè ne versi l'ammontare nelle casse erariali fino all'estinzione totale del debito.

Capo III. — *Del personale consolare di seconda categoria*

Art. 57. Gli ufficiali consolari di seconda categoria sono scelti preferibilmente fra i nazionali notabili probi, istrutti ed agiati che risiedono dove esiste l'ufficio.

Art. 58. I consoli devono notificare al Ministero per gli affari esteri la scelta da essi fatta del vice-console e degli agenti consolari, e trasmettere sul conto loro esatte informazioni.

L'approvazione alla loro nomina è fatta con decreto ministeriale, e la patente, quando è necessaria, è rilasciata dai consoli in nome del Re, in conformità al modulo *C*.

Art. 59. La rimunerazione dell'opera del vice-console di seconda categoria è a carico del console di prima o seconda categoria da cui dipende, anche quando il vice-console nell'assenza del console abbia temporariamente la gestione dell'ufficio.

Art. 60. I vice-consoli e gli agenti consolari esercitano le loro funzioni sotto la responsabilità dei consoli da cui dipendono.

Art. 61. I consoli non possono abbandonare il posto senza aver prima provveduto al regolare andamento del servizio durante la loro assenza, e devono informare il Ministero per gli affari esteri del giorno della partenza e di quello del ritorno.

Art. 62. In caso di morte, di dimissione o di dispensa dal servizio del console, il vice-console, ove non siasi diversamente provveduto dal Ministero degli affari esteri, assume d'ufficio la reggenza del consolato, e ne dà immediatamente avviso al Ministero.

Art. 63. Il vice-console di seconda categoria assumendo la reggenza di un consolato privo di titolare, acquista la quota dei proventi attribuita al console della stessa categoria dall'articolo 6 della legge, e sostiene le spese accennate all'art. 13 di essa.

Tale disposizione si applica pure a chiunque non appartenga alla carriera consolare, e sia chiamato a reggere temporariamente un consolato vacante.

Art. 64. Un ufficiale consolare di seconda categoria dispensato dal servizio per soppressione del posto, o per altro motivo, non ha diritto a veruna indennità.

Art. 65. I consoli generali e consoli sono dispensati dal servizio per decreto Reale, sulla proposta del ministro per gli affari esteri. La dispensa dei vice-consoli e degli agenti consolari è decretata dai consoli, che ne informano subito il Ministero per gli affari esteri, indicando i motivi della presa deliberazione; la loro cessazione dal servizio può inoltre essere ordinata d'uffizio dal Ministero.

Art. 66. Gli ufficiali consolari di seconda categoria non acquistano coll'esercizio delle loro funzioni diritto a concorrere agl'impieghi della prima categoria od a promozioni nella categoria a cui appartengono.

Art. 67. Le disposizioni dell'articolo 10 del presente regolamento sono applicabili anche agli ufficiali consolari di seconda categoria.

Capo IV. — *Disposizioni comuni agli ufficiali consolari della prima e della seconda categoria.*

Art. 68. In caso di assenza, di malattia o di altro impedimento del console, in un posto ove non si trovi vice-console, nè applicato volontario, il console designerà la persona che dovrà temporariamente surrogarlo.

Art. 69. Così gli ufficiali consolari della prima categoria, come quelli della seconda, in occasione di prima nomina, avanti di assumere l'esercizio delle loro funzioni, devono prestare a mani del ministro per gli affari esteri, o di quell'altra autorità che sarà da esso delegata, secondo il rito del loro culto, il giuramento d'ufficio colla formola annessa alla lettera *D*.

Ove non sia possibile, ovvero riesca difficile la delegazione, l'ufficiale consolare supplisce alla prestazione del giuramento verbale collo scrivere e sottoscrivere di proprio pugno la formola stessa. Questa formola sottoscritta deve inviarsi al Ministero.

Art. 70. La corrispondenza ufficiale che i consoli spediscono o ricevono, i registri, i libri, i regolamenti, le leggi, le circolari, il giornale ufficiale, i sigilli, lo stemma, la bandiera ed ogni altro oggetto di cancelleria, sono di proprietà dello Stato, ed i titolari sono risponsabili verso il Governo della loro conservazione.

Art. 71. Ad ogni mutazione del titolare d'un consolato viene compilato in triplo originale l'inventario degli oggetti spettanti alla cancelleria, ed ogni esemplare si sottoscrive dall'ufficiale consolare che entra in esercizio, e da quello che cessa.

In caso di morte del titolare, gli eredi del defunto che siano presenti sul luogo saranno invitati a concorrere all'inventario dei depositi e degli atti, che hanno tratto alla contabilità, e di questo invito si farà cenno nell'inventario stesso. Non trovandosi sul luogo persone che possano legalmente rappresentare gli interessi degli eredi, saranno chiamati due nazionali notabili ad assistere come testimoni alla formazione dell'inventario.

Uno degli originali dell'inventario viene conservato negli archivi del consolato, il secondo è rimesso al console cessante od agli eredi di lui, ed il terzo si trasmette al Ministero per gli affari esteri.

Art. 72. Prima di inviare al Ministero l'inventario suddetto, il nuovo titolare in concorso dell'ufficiale consolare cessante, lo confronta coll'inventario compilato nell'atto in cui questi assunse la gestione del consolato, e si fa poscia espresso rimarco nel nuovo inventario dell'essersi verificata o no la mancanza di alcuno degli oggetti nel precedente descritti.

Art. 73. L'obbligo di compilare l'inventario imposto ai titolari dei consolati è pure comune agli agenti consolari.

I consoli conservano negli archivi del consolato gl'inventari fatti nelle agenzie consolari.

Art. 74. Benchè gli ufficiali consolari dipendano dal Ministero per gli affari esteri, essi devono eseguire gli ordini e le istruzioni del Ministero della marina loro comunicati a tenore dei regolamenti in oggetti riguardanti la marina militare o mercantile.

Art. 75. È pure loro obbligo di uniformarsi alle istruzioni ed agli ordini delle Regie legazioni e degli agenti politici stabiliti presso il Governo dello Stato in cui risiedono, in tutte le materie che non sieno di esclusiva loro competenza.

Art. 76. In caso di disparere tra la Regia legazione ed il consolato circa la competenza di questo, prevale l'opinione della Regia legazione. L'agente diplomatico è però tenuto di significare in iscritto al console le sue determinazioni, e ne è esclusivamente risponsabile.

Esso dovrà inoltre informarne prontamente il Ministero.

Art. 77. È proibito ai consoli, residenti nel territorio di uno Stato nel quale si trovi una Regia legazione od un agente politico, di avere diretti rapporti ufficiali col Governo dello Stato stesso. Ogni domanda o riclamo che sembrasse necessario o conveniente di produrre al Governo, si avrà ad esaminare ed inoltrare dalla Regia legazione o dall'agente politico.

Art. 78. Per ottenere il rimborso delle paghe anticipate agli interpreti di seconda categoria ed alle guardie, i consoli devono trasmettere alla fine d'ogni trimestre apposita nota da loro firmata, e corredata delle ricevute comprovanti il pagamento eseguito.

Art. 79. Non si rimborsano altre spese di posta se non le incorse per lettere e pieghi di servizio.

Il console inscrive in apposito registro le lettere in arrivo ed in partenza, indicando la provenienza o la destinazione e la relativa tassa. Un estratto di detto registro, autenticato dal console, viene trasmesso al Ministero per gli affari esteri alla fine di ogni trimestre.

Art. 80. Le somme distribuite dai consoli a titolo di sussidio e quelle da essi date pel ritorno in patria di nazionali indigenti o di naufraghi, si rimborsano nei soli casi contemplati dagli articoli seguenti.

Art. 81. Possono essere concessi sussidi od i mezzi per ritornare in patria:

1° Agl'individui compresi sotto la denominazione di *gente di mare* che, arruolati a bordo di un bastimento nazionale, abbiano fatto naufragio, o che si trovano all'estero muniti di regolare permesso rilasciato dall'autorità marittima;

2° Agli altri nazionali naufragati quando sul luogo del naufragio non possano provvedersi i mezzi necessari per ritornare in patria, oppure siano notoriamente risponsabili del rimborso delle somme loro somministrate;

3° Alle persone indigenti, che per sofferte infermità siano inabili al lavoro, ed agli orfani poveri.

Art. 82. Nei casi contemplati dal n° 3° dell'articolo precedente, i consoli, prima di concedere sussidi od i mezzi per ritornare in patria ad indigenti od orfani, devono adoperarsi per farli soccorrere dai loro congiunti residenti ne luogo, massime se questi siano in quei gradi d consanguinità o di affinità in cui, a termin degli articoli 139, 140 e 141 del codice civile vi è obbligo di prestazione degli alimenti.

Devono inoltre accertare in modo non dubbio la nazionalità dei petenti e lo stato di miseria in cui essi affermano di essere.

(*Continua*)

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale del Tesoro

SITUAZIONE DELLE TESORERIE AL 30 GIUGNO 1866.

DESIGNAZIONE degli Introiti e delle Uscite	Definitivi — *Esercizio* 1865 — dal 1° gennaio 1865 a tutto giugno 1866	Definitivi — *Esercizio* 1866 — dal 1° gennaio 1866 a tutto giugno 1866	Da regolare il 1° luglio 1866	TOTALE
Introiti.				
Versamenti fatti dai contabili della percezione e da debitori diretti per proventi ordinari e straordinari diversi del bilancio attivo	548,974,589 65	188,326,104 42	»	737,300,694 07
Prestito di 700 milioni (saldo)	9,137,700 »	»	»	9,137,700 »
Prestito di 425 milioni	405,291,809 01	»	1,045,940 17	406,337,749 18
Prezzo d'alienazione delle strade ferrate	74,593,162 24	15,496,492 20	»	90,089,654 44
Anticipazione della tassa fondiaria 1865 da provincie, comuni e contabili	56,774,386 44	»	»	56,774,386 44
Buoni del tesoro	450,122,000 »	144,628,500 »	»	594,750,500 »
Vaglia del tesoro	552,954,080 64	259,663,067 64	»	812,617,148 28
Fondi somministrati tra i tesorieri	1,259,080,190 94	363,326,255 93	12,060,000 »	1,634,466,446 87
Conti correnti e speciali diversi	73,040,064 44	33,847,000 »	»	106,887,064 44
Conto corrente colla Banca Nazionale pel prestito di 250 milioni in biglietti (D. R. 1° maggio 1866)	»	148,665,957 13	»	148,665,957 13
Fondi somministrati dagli stralci delle cessate tesorerie generali di Napoli e di Palermo, dalla depositeria generale di Firenze, e dalle casse di finanza di Lombardia	6,484,618 73	»	7,777,092 16	14,261,710 89
	3,436,452,602 09	1,153,953,377 32	20,883,032 33	4,611,289,011 74
Uscite				
Mandati spediti direttamente dai Ministeri	504,873,218 98	89,584,191 49	»	594,457,410 47
Mandati spediti dagli uffiziali delegati sovra crediti aperti a loro favore	275,251,242 71	114,607,270 52	»	389,858,513 23
Mandati spediti dagli agenti del tesoro per spese fisse diverse	88,435,535 97	32,350,826 33	»	120,876,362 30
Mandati spediti dagli agenti del tesoro per debito vitalizio	42,775,912 84	15,291,462 40	»	58,067,375 24
Mandati dei Ministeri spediti sugli esercizi 1864 e precedenti, pagati per conto speciale del tesoro sugli esercizi successivi	1,274,356 95	330,273 49	»	1,604,630 44
Buoni del tesoro { Capitali	431,524,500 »	27,504,000 »	»	459,028,500 »
Buoni del tesoro { Interessi	10,699,791 16	465,637 »	»	11,165,428 16
Vaglia del tesoro	519,184,431 56	211,396,636 72	»	730,581,068 28
Fondi somministrati tra i tesorieri	1,244,692,572 93	338,999,246 35	47,841,694 09	1,631,533,513 37
Conti correnti e speciali diversi	73,040,064 44	5,297,000 »	»	78,337,064 44
Fondi somministrati agli stralci delle cessate tesorerie generali di Napoli e di Palermo, della depositeria generale di Firenze, delle casse di finanza di Lombardia	23,778,507 11	»	560,000 »	24,338,507 11
Monete antiche di rame versate alle Zecche	391,932 01	»	»	391,932 01
Pagamenti per conto della Direzione generale del Debito pubblico da regolare	»	»	116,287,711 71	116,287,711 71
Pagamenti per conto delle Casse dei Depositi e Prestiti e delle Casse Ecclesiastiche da regolare	»	»	10,206,576 78	10,206,576 78
Pagherò per fondiaria anticipata del 1865 da regolare	»	»	12,294,645 35	12,294,645 35
Mandati collettivi non interamente estinti	»	»	4,627,158 05	4,627,158 05
Ordini provvisorii per versamento alle Zecche di monete d'oro e d'argento non decimali	»	»	2,710,524 75	2,710,524 75
Ordini provvisorii per fondi di scorta ai Regi Legni della marina	»	»	1,250,000 »	1,250,000 »
Buoni del Tesoro scontati	»	»	13,804,372 57	13,804,372 57
Mandati provvisorii e carte contabili diverse	»	»	52,728,773 58	52,728,773 58
Deficit di tesorieri (la più gran parte guarentita dalle malleverie)	»	»	3,733,202 71	3,733,202 71
Eccedenza di pagamenti sull'esercizio 1864	165,135,473 25	»	»	165,135,473 25
	3,381,057,539 91	835,826,544 30	266,044,659 59	4,482,928,743 80

RISULTAMENTO.

Introiti	L.	4,611,289,011 74
Uscite	»	4,482,928,743 80
Numerario in cassa la sera del 30 giugno 1866	L.	128,360,267 94

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

(*Terza pubblicazione*)

Coerentemente al disposto degli articoli 178 e 179 del regolamento per le Casse dei depositi e dei prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 1863, n° 1444, si notifica per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato denunziato, nelle debite forme, lo smarrimento dei titoli sottodesignati spediti dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti di Torino, ne saranno rilasciati i duplicati appena trascorsi sei mesi dal giorno in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente, che sarà ripetuta ad intervallo di un mese per tre volte e resteranno di pieno diritto annullati i recapiti precedenti:

Cartella n° 11594 in data 11 marzo 1859 rappresentante un deposito di lire 200 fatto da Picasso Carlo per cauzione dell'esercizio della rivendita dei generi di privativa al gabellotto n° 1 in Genova;

Dichiarazione n° 1867 in data 27 febbraio 1862 rappresentante un deposito di lire 410,000 (capitale nominale di cartelle al portatore fatto dalla Banca Nazionale, sede di Torino, per cauzione del contratto d'aggiudicazione della nuova fabbricazione delle monete in bronzo passato coi signori Erlanger ed Heaton).

Torino, li 22 maggio 1866.

Il Direttore capo di divisione
CRESSOLE.

Visto, *per l'Amministratore centrale*
GALLETTI.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Times* del 23:

..... Non misureremo le vittorie prussiane dai risultati attuali. Ciò che vediamo ha importanza propria, la quale anche una gran disfatta non potrebbe eliminare. Una disfatta avuta per l'accresciuto esercito, la vista della capitale austriaca, le forti difese naturali, proverebbe l'audacia eccessiva dell'invasore, ma non farebbe dimenticare all'Europa il significato di un progresso militare trionfante da una capitale alle difese dell'altra. La Prussia, la quale avea pretese che non avrebbero voluto gl'Inglesi, le ha giustificate con gesta tali che eguagliano le parole. In tutto, dovunque, ha chiarito la superiorità nazionale sulla sua grande rivale. Aveva de' piani che non aveva l'Austria. Oppose la rapidissima decisione alla esitazione proverbiale dell'Impero. Ad una parola sola di comando le sue forze erano in cammino. In ventiquattro ore s'impadronì di capitali che l'Austria avrebbe potuto difendere. Marciò a traverso de' passi che l'Austria tardò un giorno ad occupare. Venendo di fuori effettuò l'unione delle sue armate più presto dell'Austria che era nel centro del suo Impero. I suoi soldati sono meglio armati, più disciplinati, meglio nutriti, meglio curati, meglio comandati, manovrano meglio, ed evidentemente hanno più fiducia e s'inspirano più efficacemente nella propria causa. I generali sono più intelligenti, più subordinati e più pronti. I soldati marciano meglio e combattono meglio .....

Il soldato prussiano è sempre superiore: superiore nel fucile, benchè la sua superiorità non sia il fucile. La sciabola prussiana vince la lancia austriaca, la lancia austriaca la sciabola prussiana. Nell'urto delle cariche della cavalleria, il cavaliere prussiano prostra il suo antagonista perchè uomo e cavallo sono più forti.

Se i Prussiani ebbero a combattere in Boemia, non trovarono resistenza in Moravia. Procedettero sempre cercando il nemico e fidenti nella vittoria. Tale è la Prussia .....

FRANCIA. — Il *Moniteur* pubblica il senato-consulto che modifica la Costituzione francese; e specialmente gli articoli 40 e 41; quale è stato votato nell'ultima seduta dal Senato.

Eccone il testo:

Art. 1. La Costituzione non può essere discussa da nissun pubblico potere, tranne dal Senato, e nelle forme che saranno determinate.

Una petizione avente per oggetto una modificazione qualunque od una interpretazione della Costituzione non può venir riferita in seduta generale che quando almeno tre dei cinque ufficii del Senato ne abbiano autorizzato lo studio.

Art. 2. È vietata qualunque discussione che abbia per oggetto di criticare o di modificare la Costituzione, e pubblicata o riprodotta sia dalla stampa periodica, sia da cartelli affissi, o da scritti non periodici, nelle dimensioni determinate dal § 1 dell'art. 9 del decreto 17 febbraio 1852.

Le petizioni che hanno per oggetto una modificazione od una interpretazione della Costituzione non possono esser fatte note che mediante la pubblicazione del resoconto ufficiale della seduta nella quale sono state riferite.

Ogni infrazione alle prescrizioni del presente articolo costituisce una contravvenzione punita con una ammenda da cinquecento a diecimila franchi.

Art. 3. L'art. 40 della Costituzione 14 gennaio 1852 è modificato come segue:

« Art. 40. Gli emendamenti adottati dalla Commissione incaricata di esaminare un progetto di legge sono rinviati dal presidente del Corpo legislativo al Consiglio di Stato.

« Gli emendamenti non stati adottati dalla Commissione o dal Consiglio di Stato possono venire presi in considerazione dal Corpo legislativo, e rimandati ad una Commissione per nuovi studi.

« Se la Commissione non propone una nuova redazione, o se quella che essa propone non viene accettata dal Consiglio di Stato, viene messo in discussione il solo testo primitivo del progetto. »

Art. 4. La disposizione dell'art. 41 della Costituzione del 14 gennaio 1852, che limita a tre mesi la durata delle sessioni ordinarie del Corpo legislativo, è abrogata.

Un decreto dell'Imperatore pronuncia la chiusura della sessione.

L'indennità accordata ai deputati al Corpo legislativo, è fissata in 12,500 franchi per ogni sessione ordinaria qualunque sia il tempo della sua durata.

In caso di una sessione straordinaria, la indennità continua ad essere regolata di conformità all'art. 14 del senato-consulto del 25 dicembre 1852.

Deliberato e votato in seduta al palazzo del Senato il 14 luglio 1866.

— Si legge nel *Moniteur*:

L'Austria ha accettati i preliminari di pace già ammessi dalla Prussia.

I plenipotenziari di queste due potenze sono riuniti al quartiere generale prussiano per trattare l'armistizio.

Si aspetta la risposta definitiva dell'Italia, la quale ha dichiarato di accettare in massima.

GERMANIA. — L'*Europe* parlando dei vantaggi ottenuti dalla Prussia nella guerra attuale prima dell'entrata in Moravia, dice:

Dall'ingresso delle truppe prussiane negli Stati medi il terreno da esse occupato ha una estensione non minore di 1,672 leghe quadrate, cioè: 698 l'Annover, 155 l'Holstein, 174 l'Assia Elettorale, 271 la Sassonia, 314 la Boemia; non sono comprese le parti occupate nell'Assia Darmstadt, e nel Nassau.

La popolazione di questi paesi ascende a 7,109,000 anime.

Il materiale da guerra stato preso nell'Annover ed in Austria si ripartisce come segue: 220 cannoni, 200 dei quali nuovi e rigati, 40 mila facili in buono stato e 20 mila moschetti.

Inoltre sono caduti nelle mani dei Prussiani una quantità immensa di munizioni, 50 mila prigionieri e 6 mila cavalli.

— La *Koeln. Zeit.* ha da Francoforte, 21 luglio:

Gli abitanti di Francoforte sono nella massima costernazione.

Ieri nel dopo mezzogiorno il nuovo comandante in capo dell'esercito del Meno, generale de Manteuffel, ha fatto convocare al palazzo di città i commercianti più ragguardevoli, ed ha loro annunziato che la città sarebbe tassata per 20 milioni di fiorini.

Il giorno prima per mezzo della Banca era stata pagata la prima contribuzione di fiorini 5,800,000.

Questa notificazione ha prodotto una costernazione indescrivibile.

In seguito alle istanze più pressanti dei cittadini il generale ha dichiarato che con suo grande rammarico gli ordini arrivati da Berlino non gli permettevano di fare la minima concessione, che la somma doveva esser pagata nelle ventiquattro ore in effettivo, oppure in obbligazioni della città di Francoforte.

Più tardi il termine è stato prorogato fino a lunedì.

Un comitato formato dei signori Rothschild, Grunelius e Neufville deve prendersi cura di questo affare.

Il sindaco della città si è portato al quartier generale del re per ottenere una diminuzione della somma imposta.

— Allo stesso proposito si legge nella *Zeidler Corresp.* di Berlino:

Sappiamo che la contribuzione imposta alla città di Francoforte pel mantenimento delle truppe prussiane, le quali combattono per l'unità tedesca, e per i danni arrecati ai sudditi prussiani è fissata in 25 milioni di fiorini, somma che sarà pagata di buon grado dalla borghesia di Francoforte.

Non è ancor deciso quale sarà la posizione che toccherà a questa città, fin ora libera, nel sistema federale che stabilirà la Prussia di concerto col Parlamento tedesco.

Ma in ogni caso si dovrà esaminare se gli antecedenti istorici sieno tali che valgano a conservare questa città come Stato indipendente.

L'esistenza delle Città Anseatiche può essere necessaria allo sviluppo della Germania; ma la indipendenza di una città libera all'interno, la quale non ha una speciale missione nazionale, sarebbe piuttosto inutile, e nociva.

AUSTRIA. — Si scrive da Vienna, 21, alla *France*:

Qualcheduno dei nostri uomini di Stato crede che l'Austria potrebbe cercare di accomodarsi colla Baviera, col Wurtemberg e forse anche col Baden e conservare una specie di legame federale tedesco. Essi dimenticano però che l'istinto nazionale spingerebbe i Governi del sud a lasciare che i loro sudditi prendano parte al Parlamento tedesco dopo conchiusa la pace.

E se l'Austria non vi può partecipare, la Confederazione sperata dal sud non sarà che una bella utopia.

A meno adunque di non voler restare isolata, l'Austria non avrebbe altro scampo che di concertare colla Prussia una grande unione, e far rivivere, salvo le modificazioni necessarie, l'antica idea del signor Enrico de Gagern presidente del primo Parlamento tedesco.

Crederei di avventurarmi troppo se volessi sviluppare queste nuove combinazioni; ma è troppo evidente, che esse cominciano ad infiltrarsi nelle idee del Governo.

La separazione dell'Austria dalla Germania trova la più viva opposizione tra i Tedeschi e fra gli uomini istruiti; mentre gli Slavi ed il partito aristocratico non possono adattarvisi affatto.

SPAGNA. — Si scrive da Madrid 17 all'*Indépendance Belge*:

I principali personaggi i quali han fatto parte dell'ultimo Ministero, o che hanno appoggiata la politica dell'*Unione liberale*, hanno lasciata Madrid, dopo aver preso congedo dalla regina.

Durante tutta la giornata di ieri la popolazione di Madrid fu profondamente allarmata per un motivo del tutto puerile: nel mattino tre guardie civiche di ispezione sulla piazza della Cebada tirarono tre colpi di revolver contro un cane arrabbiato. Il popolo che non conosceva questi particolari si diede a fuggire, le botteghe ed i magazzini di via Toledo furono chiusi a precipizio, e ben presto nelle contrade le più remote il popolo si convinse che nei quartieri più popolati si battevano.

Il Governo per le precauzioni che credette bene di dover prendere contribuì ad accrescere l'allarme; furono visti alcuni generali correr per le strade in grande uniforme a cavallo scortati da forti distaccamenti di cavalleria; fu triplicata la guardia del palazzo, e nella contrada Mayor vennero appuntati due cannoni per difendere l'accesso alla residenza.

Questi allarmi continui portano una situazione violenta i cui tristi effetti gravano il commercio di Madrid.

Pare che ieri nel consiglio dei ministri si sia risoluto di formare una guardia reale forte di 10 mila uomini, dalla quale sarebbero esclusi i sergenti: i sotto ufficiali sarebbero presi fra i cadetti della scuola militare.

Nel consiglio di sabato sarebbe stata trattata a lungo la questione dell'amnistia; la maggioranza del Consiglio opinava per la immediata pubblicazione del decreto d'amnistia per tutti i compromessi negli ultimi avvenimenti, ma la regina Isabella avrebbe troncata la questione in senso negativo dichiarando, che non avrebbe firmato un simile decreto sintanto che il partito progressista continuasse in un contegno cotanto minaccioso contro il trono e la dinastia.

La gazzetta di questa mattina pubblica fra gli altri anche il decreto pel quale viene accettata la dimissione data dal generale Lemery dalle funzioni di capo della casa militare del re sposo.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Il Magistrato della pia Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, adunatosi nel giorno decorso, deliberava elargire la somma di lire italiane 500 a benefizio dei nostri feriti.

— Leggesi nella *Lombardia*:

Il dott. Bruni, medico ispettore delle terme di Bormio, fu autorizzato dalla Società balnearia, detta del Bernino, (che è anche proprietaria delle suddette terme), ad offerire al Governo italiano i due stabilimenti termali di Bormio, a ricovero degli ammalati feriti durante la presente guerra.

Quanto giovino le cure termo-minerali e i fanghi alla rapida guarigione delle fratture e ferite lo prova la sollecitudine posta dai Prussiani nell'allestire un grande stabilimento termale per l'esercito.

L'Italia ha bensì le terme di Acqui, Vinadio, ed oggi anche quelle di Abano. Ma per molti la posizione di Bormio sarà la più opportuna.

Il dott. Bruni, offerendo gratuitamente l'alloggio e la cura termale agli ammalati e feriti, mette a disposizione del Governo lo stabilimento del Bagno Vecchio, capace di 80 letti, per la bassa forza; riservando l'altro stabilimento detto del Bagno Nuovo per gli ufficiali e i militi che abbisognassero di più efficaci sussidii idroterapici.

La Società proprietaria dei bagni è composta di Svizzeri del Canton Grigioni, la quale chiamò fin dal 1863 il dott. Bruni a dirigere e rialzare que' stabilimenti di Bormio dall'oblìo e dalla decadenza in cui li aveva lasciati cadere il comune di Bormio. Da quell'epoca infatti il dottor Bruni lavorò indefessamente, non solo nell'interesse dei nuovi proprietari, ma principalmente per ridonare alla Valtellina una sorgente di lucro e per formare di Bormio una delle principali stazioni balnearie d'Italia per la ricchezza delle proprie acque minerali, le quali per essere poste ad una altitudine così elevata (met. 1500) aggiungono a Bormio il beneficio di una stazione atmosferica corredata di tutti i comodi necessari alla cura della tubercolosi.

Il prefetto di Milano si diede premura di tosto trasmettere la generosa offerta al Ministero della guerra.

— Leggesi nella *Gazz. di Genova*:

Il nostro municipio ha fatto togliere dal suolo di Portoria il rozzo sasso, ricordante la cacciata degli Austriaci dalla nostra città e sostituitovi un magnifico lastrone di granito sulla faccia del quale è inciso il simbolico *Mortaio da bombe* colla data 1746. Alcune sere fa i Porteriani vollero inaugurare la collocazione del nuovo sasso illuminandolo tutto all'intorno con candelotti, e facendovi un *toast* di *viva l'Italia, fuori lo straniero.*

La polemica dei giornali sulla battaglia di Lissa è in gran parte fondata sopra notizie inesatte, e non è informata a quel principio di giustizia che non permette di condannare chi non è ancora giudicato.

Il Governo conosce qual è il suo dovere. Esso non ha aspettato che si manifestassero i giudizi della stampa per provvedere. Appena ebbe notizia del combattimento, cioè fino dal 21 corrente, ha chiesto i dati necessari per pronunciare un giudizio. Le leggi ed i regolamenti vigenti pongono in sua mano i mezzi perchè la condotta dei comandanti sia giudicata se mai colpa vi fosse.

Ma nel tempo stesso il Governo è in debito di invitare il paese ad astenersi da giudizi prematuri sopra un combattimento che fu molto onorevole per le armi italiane; come invitiamo la stampa a sospendere il suo giudizio sopra uomini che non hanno ancora presentato la relazione del loro operato, e la loro difesa.

Il Governo, lo ripetiamo, conosce e saprà fare il suo dovere.

La polemica dei giornali si è estesa dalle operazioni militari di terra e di mare alla compilazione dei bollettini coi quali si annunziano al pubblico i risultati di quelle operazioni.

Giova ripetere a questo proposito che il Governo non fa se non riferire col massimo scrupolo quello che gli viene riferito dalle Autorità militari competenti; e che il Ministero dell'interno, nell'atto di portare a notizia del pubblico questi risultati, non altro fa colla sua firma se non autenticarne la provenienza ufficiale.

I giornali di questa mattina, parlando dei due combattimenti di Borgo e di Levico, fanno ascendere le perdite subite dai nostri a 20 morti e 500 feriti.

Siamo lieti di annunciare che dispacci posteriori pervenuti al Governo rettificano quest'ultima cifra. Le perdite della divisione Medici si riducono a 20 morti e 50 feriti.

ULTIME NOTIZIE

Presentarono indirizzi a S. M. il Re ed ai Reali Principi

Le Rappresentanze municipali di Quargnento, Basaluzzo, Fiaccone, Cavatore, Casaleggio.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Londra, 24.

Camera dei Lords. Lord Derby difende le misure prese dal governo per impedire il *meeting* riunitosi nell'*Hyde-Park*.

Alla Camera dei comuni, Walpole cerca di giustificare legalmente le stesse misure; deplora di dover annunziare che anche oggi sono successi alcuni nuovi disordini. Layard attacca il governo accusandolo di avere provocato i disordini che voleva impedire.

Londra 24, (più tardi).

Questa sera avvennero nuovi disordini ad *Hyde-Park* e in *Oxford street*. Furono lanciate pietre ed altri proiettili contro la polizia che dovette fare frequenti cariche sulla folla. Molti *policemen* furono feriti; si fecero molti arresti.

Carlsruhe, 24.

Il ministro degli affari esteri ha dato le sue dimissioni.

Monaco, 25.

La *Gazzetta di Baviera* dice che malgrado gli sforzi di Von der Pfordten, questi non riuscì ad ottenere dalla Prussia l'assicurazione che le ostilità cesseranno pure contro i federali.

Vienna, 24.

È stato constatato che un distaccamento prussiano ha violato la linea di demarcazione fissata dall'armistizio. Si sono fatti alcuni passi perchè vengano sgombrati i punti illegalmente occupati.

Vienna, 25.

I giornali alla quasi unanimità domandano il ritiro del ministro Belcredi.

Nella Gallizia si stanno formando alcuni battaglioni di volontari.

Parigi, 25.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	24	25
Fondi francesi 3 0/0	68 85	68 75
Id. 4 1/2 0/0	97 —	96 50
Consolidati inglesi	88 5/8	88 1/4
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti) . .	54 —	52 50
Id. (fine mese) . . .	54 05	52 85
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese . .	650	651
Id. italiano	—	—
Id. spagnuolo	347	341
Azioni strade ferrate Vittorio Emanuele .	82	85
Id. Lomb.-venete . . .	388	383
Id. Austriache	358	355
Id. Romane	64	65
Obb. strade ferr. Romane	93	95
Obbligazioni della ferrovia di Savona . .	—	—

Padova, 25.

Il generale Medici trovavasi ieri sera a Pergine, posizione fortissima ad otto chilometri da Trento, che il nemico gli abbandonò al suo apparire.

Parigi, 25.

Il bollettino del *Moniteur du soir* dice che l'Austria non ha accettato senza dolorosa esitanza le basi della pace le quali implicano la sua uscita dalla Confederazione.

Lo stesso giornale riporta la voce che uno dei borgomastri di Francoforte siasi ieri suicidato per evitare di fornire ai Prussiani le indicazioni le quali avrebbero potuto facilitare la percezioni delle contribuzioni imposte da Manteuffel.

Berlino, 25.

(*Officiale*). La notizia che il generale Manteuffel abbia minacciato di bombardare e di saccheggiare la città di Francoforte se non veniva pagata la contribuzione imposta, è affatto priva di fondamento.

Londra, 25.

Una folla di basso popolo si riunì oggi a *Hyde-Park*, commise molti guasti, e gettò pietre contro i *policemen* e le persone che passeggiavano. Questa sera verrà aumentata di molto in quella località la forza della polizia.

Altro della stessa data, (sera).

Numerosi affissi annunziano che il Comitato della riforma sta trattando col Governo per ottenere una pronta decisione legale sulla questione se il popolo possa riunirsi nei parchi. Pregasi caldamente il popolo di non tenere alcun *meeting* fino a lunedì.

Berlino, 25.

Il pagamento della contribuzione imposta a Francoforte avrà esecuzione, non avendo le autorità di quella città fatto alcuna dichiarazione in proposito. Le truppe prussiane verranno alloggiate presso gli abitanti. I senatori e gli altri notabili daranno alloggio a non meno di 50 uomini per ciascuno. Il borgomastro Feller è morto questa notte; credesi in seguito ad un attacco di apoplessia.

Nuova York, 14.

Fu tenuto un *meeting* d'italiani e francesi; si espressero sensi di simpatia per l'Italia e si aperse una sottoscrizione per aiutare i volontari italiani. Grande entusiasmo.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Dal Real Museo di Fisica — Firenze 25 luglio 1866.

Barometro quasi stazionario, ma con tendenza a rialzare nel settentrione, e ad abbassare nel mezzogiorno della Penisola. Temperatura diminuita. Cielo coperto, e pioggia in vari luoghi. Il Mediterraneo generalmente agitato soprattutto a Livorno e Portoferraio. L'Adriatico agitato al nord, calmo al sud.

La tendenza del barometro ad alzare nel settentrione e la temperatura diminuita fanno presagire che debbano dominare i venti delle regioni polari, e che quindi la stagione tenda a ristabilirsi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e di Storia Naturale di Firenze.

Nel giorno 25 luglio 1866.

	ORE 9 antim.	ORE 3 pom.	ORE 9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 750, 0	mm 751, 2	mm 752, 7
Termometro centigrado	25, 5	22, 5	20, 0
Umidità relativa	80, 0	86, 0	92, 0
Stato del cielo	nuv. ser.	nuvolo	nuvolo
Vento direzione / forza	NE debole	E debole	SE debole

Temperatura: Massima + 27,5; Minima + 20,0. Pioggia nelle 24 ore mm. 26,8.

Minima nella notte del 26 luglio + 18,0.

Alle ore 12 1/4 forte scossa d'acqua, ed altre piccole scosse ad intervalli.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 26 Luglio 1866).

VALORI		VALORE NOMINALE	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE	PREZZI FATTI
Rendita ital. 5 % god. 1 lugl. 66			58 50	58 40	» »	» »	» »	» »
Detto in sott.	»		» »	» »	» »	» »	» »	» »
» 3 %	1 aprile		» »	41 »	» »	» »	» »	» »
Impr. Ferriere 5 %	1 gen. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. del Tesoro 1849 5 % p. 10	»	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. Banca Naz. Tosc.	1866	1000	» »	1370	» »	» »	» »	» »
Dette Banca Nazion. nel Regno d'Italia	»	1000	» »	» »	» »	» »	1420	» »
Cassa di sconto Toscana in sott.		250	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Banca di Cred. It. god.	1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. Tabacco	»	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Romane	1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette con prelaz. 5 % (Ant. Cent. Toscane)	1 genn.	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 5 % delle sud.	1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % SS. FF. Rom.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. ant. SS. FF. Liv.	gen. 66	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.)	1 luglio	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % delle sudd.	gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette	1 ott. 65	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 5 % SS. FF. Mar.	1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Merid.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. 3 % delle dette	1 aprile	500	150 »	» »	» »	» »	» »	» »
Ob. dem. 5 % serie c.	»	505	385 »	770 »	» »	» »	» »	» »
Dette serie non comp.	»	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. com. 5 % obbl.	1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto in sottoscriz.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto liberato	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. com. di Napoli	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto di Siena	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Pantelegrafo Caselli	»		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Motore Barsanti Matteucci .... 1ª serie	»		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto detto 2ª serie	»		» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 % Ital. in picc. pezzi	1 lugl. 66		» »	» »	» »	» »	61 1/2	» »
3 % Idem Idem	»		» »	» »	» »	» »	43 »	» »

CAMBI	GIORNI	L	D
Livorno	8		
Detto	30		
Detto	60		
Roma	30		
Bologna	30		
Ancona	30		
Napoli	30		
Milano	30		
Genova	30		
Torino	30		
Venezia eff. g.	30		
Trieste	30		
Detto	90		
Vienna	30		
Detto	90		
Augusta	30		
Detto	90		
Francoforte	30		
Amsterdam	90		
Amburgo	90		
Londra	30		
Detto	90		
Parigi	30		
Detto	90		
Lione	90		
Detto	90		
Marsiglia	90		
Napoleoni d'oro		21 70	21 60
Sconto Banca			

VALORI A PREMI	FINE CORRENTE Premio Lettera	FINE CORRENTE Premio Denaro	FINE CORRENTE Premio	FINE PROSSIMO Premio Lettera	FINE PROSSIMO Premio Denaro	FINE PROSSIMO Premio
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % 58 50 contanti.

Il Sindaco AUGUSTO MONTERA.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

1955

Strade ferrate Meridionali

Introiti della quindicina dal 16 al 31 maggio 1866.

RETE ADRIATICA (chilometri 896)

Viaggiatori n° 141,207	L.	433,174 82		
Trasporti a grande velocità	»	60,285 77		
Trasporti a piccola velocità	»	78,585 10		
Introiti diversi	»	650 00	L.	572,695 69

RETE MEDITERRANEA (chilometri 84 50)

Viaggiatori n° 59,206	L.	55,667 01		
Trasporti a grande velocità	»	2,892 63		
Trasporti a piccola velocità	»	4,615 80		
Introiti diversi	»	311 15	L.	63,486 59
Totale delle due reti (chilometri 980,50)			L.	636,182 28
Prodotto chilometrico			L.	648 83

QUINDICINA CORRISPONDENTE NEL 1865.

Rete Adriatica (chilometri 805)	L.	320,148 71		
Rete Mediterranea (chilometri 80)	»	66,977 43		
Totale delle due reti (chilometri 885)	L.	387,126 14		
Prodotto chilometrico			L.	437 43
Aumento dei prodotti per chilometro nella quindicina			L.	211 40

Introiti dal 1° gennaio 1866.

Rete Adriatica (chilometri 892,47)	L.	3,142,709 10		
Rete Mediterranea (chilometri 80 48)	»	586,024 19		
Totale (chilometri 972,95)	L.	3,728,733 29		
Prodotto chilometrico			L.	3,832 40

Introiti corrispondenti nel 1865.

Rete Adriatica (chilometri 693,81)	L.	2,659,116 96		
Rete Mediterranea (chilometri 80)	»	642,014 03		
Totale (chilometri 773,81)	L.	3,301,130 99		
Prodotto chilometrico			L.	4,266 07
Diminuzione dei prodotti per chilometro dal 1° gennaio			L.	433 67

CITAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI.

Estratto dai registri esistenti nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Lecce.

Il tribunale civile e correzionale suddetto ha resa sua deliberazione in piè della presente domanda.

Ai signori presidente e giudici del tribunale civile e correzionale di Lecce.

Domenico Talamo fu Giuseppe proprietario domiciliato in Positano, ammesso al patrocinio gratuito con decreto presidenziale del 20 settembre dello scorso anno e rappresentato dall'avvocato signor Nicola Bruni, espone:

Che con citazione del 15 settembre, 2 novembre 1859 e 30 aprile 1866 egli esordiva un giudizio per la divisione dell'eredità del fu Carmine Stajano, quale giudizio è riuscito sempre sommamente difficile così pel numero degl'interessati come per l'ignoranza del domicilio, residenza e dimora della maggior parte di loro.

Attese però tali difficoltà si ricorre alla giustizia del tribunale perchè, ai termini dell'art. 146 del Codice di procedura civile, fosse autorizzata la citazione per proclami pubblici.

Lecce, 7 giugno 1866. — Firmato: Nicola Bruni, procuratore.

Si comunichi al P. M. per la sua requisitoria, e destina la 1ª sezione per farsene rapporto nella Camera di consiglio.

Lecce, 8 giugno 1866 — Firmato: Brizio Elia.

Il pubblico Ministero, vista la presente domanda, e l'art. 146 Codice di procedura civile, chiede che il tribunale civile faccia dritto alla domanda, autorizzando la citazione per proclami pubblici.

Lecce, 14 giugno 1866 — Firmato: Diomede De Gasparis.

L'anno 1866 il giorno 16 giugno.

Il tribunale civile e correzionale di Lecce, 1ª sezione, riunito nella Camera del consiglio composto dai signori Antonio Cosentini, giudice ff. da presidente pel titolare impedito, Luigi Ciccaglione e Luigi Rossi giudici, assistiti dal vice cancelliere signor Gaetano Pedaci.

Sull'affare iscritto al ruolo di quelli particolari di Camera di consiglio n° 81 relativo alla domanda del signor Domenico Talamo proprietario domiciliato in Positano, con la quale chiede essere autorizzato a poter fare la citazione per proclami pubblici nel giudizio di che è parola nella dimanda.

Udito il rapporto del giudice signor Cosentini commissario;

Veduta la dietroscritta domanda;

Veduta la soprascritta requisitoria del Pubblico Ministero;

Considerando che il signor Domenico Talamo con sua domanda del 7 giugno 1866 si è fatto a domandare al Collegio l'autorizzazione di poter per proclami pubblici fare la citazione pel giudizio di divisione della eredità del fu Carmine Stajano, stante la somma difficoltà per il numero delle persone a citarsi;

Visto l'art. 146 LL. di Procedura civile;

Il tribunale 1ª sezione, faculta il sig. Domenico Talamo a poter fare la citazione per pubblici proclami nell'istituire il giudizio *familiae hercisum dae* del fu Carmine Stajano, ordinando che la suddetta citazione sia intimata nei modi ordinarii ai signori: 1° Marianna Palmisano vedova di Angelo Spirito; 2° E. Michele Palmisano domiciliati in Gallipoli.

Fatto e deliberato nel dì, mese ed anno come sopra — Firmati: Antonio Cosentini; Luigi Ciccaglione; Luigi Rossi; Gaetano Pedaci.

Redatto a Lecce 4 luglio 1866 da rilasciarsi al signor Nicola Bruni.

Per estratto conforme — Il vice cancelliere Cesare Graniello.

L'anno 1866 il giorno sedici luglio.

Ad istanza del signor Domenico Talamo fu Giuseppe proprietario domiciliato in Positano (Principato citeriore), ammesso al beneficio del patrocinio gratuito con decreto presidenziale del 20 settembre dello scorso anno.

E per effetto della deliberazione del 16 giugno di questo stesso anno resa dal tribunale civile e correzionale di Lecce, la quale va pubblicata insieme al presente atto.

Si dichiara quanto segue ai signori: Annunziata Stajano fu Michele; Salvatore, Gioacchino, Margherita, Maria Rosa, Maddalena, tutti Parlato del fu Antonio, e della fu Maria Stajano, Maria e Benedetta Stajano de'furono Giuseppe e Candida Stajano, non che Luigi Cicchetto e Angelo Gualtieri per l'autorizzazione maritale delle suddette Maria e Benedetta loro rispettive mogli, Anna-Maria e Maria Rosaria Palmisano de'furono coniugi Domenico ed Isabella Stajano, non che Achille Rogano per l'autorizzazione maritale della suddetta Maria-Rosaria Palmisano, e finalmente Salvatore e Teresa Talamo dei furono coniugi Domenico e Pasqualina Talamo tutti proprietari ed eredi come appresso del fu Carmine Stajano.

Nel dì 8 febbraio 1838 cessò di vivere in Gallipoli il fu D. Carmine Stajano. Non avendo il medesimo lasciati discendenti o ascendenti, nè alcuna disposizione testamentaria, la eredità di lui venne per forza di legge a devolversi in beneficio dei collaterali, e precisamente per una quinta parte in beneficio della convenuta di lui sorella Isabella, per un'altra quinta parte in beneficio dell'altra di lui sorella Candida, di cui è figlia ed erede la convenuta Maria Stajano, insieme alla germana Benedetta; per un'altra quinta parte in beneficio dell'altra di lui sorella Annunziata Stajano, posteriormente defunta, e che aveva per marito Nicola Gualtieri; per un'altra quinta parte in beneficio dei figli ed eredi dell'altra predefunta di lui sorella Maria Stajano, che era stata moglie di Antonio Parlato, e finalmente per un'altra quinta parte in beneficio degli eredi e discendenti dell'altra predefunta di lui sorella Rachele Stajano che era stata moglie del fu Giuseppe Talamo seniore, uno dei quali eredi e discendenti è lo istante, perchè essendo egli l'unico figlio ed erede del fu Giuseppe Talamo juniore, rappresenta una terza parte nella stirpe della bisava paterna Rachele Talamo, per essere a costei succeduta l'unica figlia Pasqualina Talamo, della quale furono eredi in eguali porzioni i tre figli Giuseppe Talamo juniore, Teresa e Salvatore Talamo.

Molti e diversi beni tanto stabili quanto mobili, crediti e danaro contante lasciò al suo decesso il nominato Carmine Stajano, e fra gli altri un palazzo e diverse case in Gallipoli, un casino con casamento in Villa Picciotti e diversi fondi, olivati siti nell'uno e nell'altro territorio, i quali sono ripartati sul catasto in testa del detto Carmine Stajano ed hanno una rendita imponibile di ducati 148 35.

Intanto, e per la lontananza da Gallipoli di una parte de'coeredi, e per mancanza di mezzi a far valere i propri dritti, di tutti i beni dell'enunciata eredità si impossessarono coloro fra gli eredi, che si trovavano sopra luogo o vicini, e più di tutti la fu donna Isabella Stajano, godendoli ed usufruendoli come proprii, senza mai darne conto, e senza neppur invitar mai gli altri coeredi ad una regolare divisione.

Or siccome lo istante è pur egli erede del fu Carmine Stajano, appartenendoci a lui, in concorso de'suoi zii Salvatore, e Teresa Talamo, la quinta parte del retaggio Stajano, epperò a lui esclusivamente la quindicesima parte del suddetto retaggio, con atti del 15 settembre e 2 novembre 1859 faceva citare per l'esperimento di tali dritti le suddette Annunziata e Benedetta Stajano, ed il marito di quest'ultima per l'autorizzazione maritale; non che Isabella Stajano, ora defunta, ed i coniugi Maria Stajano e Luigi Circhetto, costui per la sola autorizzazione maritale.

Con altro atto poscia del 30 aprile del corrente anno rinnovava, secondo il nuovo Codice di procedura civile la citazione notificata come innanzi ad Annunziata Stajano, ed ai coniugi Benedetta Stajano ed Angelo Gualtieri, citando costoro ad udienza fissa presso il tribunale civile e correzionale di Lecce come per legge.

Essendo però sommamente difficile la citazione nei modi ordinarii, lo stesso prelodato tribunale, a premura dello istante con la sopra pubblicata deliberazione del 16 giugno 1866, autorizzava la citazione per pubblici proclami, ordinando che i signori Marcello-Michele e Marianna Palmisano fossero citati nei modi ordinari.

In esecuzione quindi della medesima deliberazione rimangono citati i suddetti Parlato, Palmisano, Stajano, Talamo, Rogano, Circhetto e Gualtieri a comparire dinanzi al predetto tribunale civile e correzionale di Lecce nel termine di legge, e precisamente all'udienza fissa, che avrà luogo nel giorno 30 agosto del corrente anno, per sentir far dritto alla seguente domanda, cioè: la suddetta Maria-Rosaria ed Anna Maria Palmisano insieme ai germani Marcello-Michele e Marianna, che saranno citati nei modi ordinarii, per riassumere la istanza spiegata contro la loro madre fu Isabella Stajano col suddetto atto del 15 settembre 1859, e tutti essi convenuti per sentir disporre ed ordinare quanto segue:

1° Dichiararsi aperta *ab intestato* nel dì 8 febbraio 1838 la eredità del fu Carmine Stajano di Gallipoli e devoluta la medesima a beneficio delle sorelle Annunziata, Isabella e Candida e per queste due ultime già defunte a beneficio delle rispettive discendenze, non che a beneficio delle discendenze delle predefunte altre due sorelle Maria e Rachele Stajano.

2° Ordinare quindi la divisione della cennata eredità in cinque parti uguali, attribuendone una a ciascuna delle indicate sorelle e dipendenze Stajano.

3° Ordinare la suddivisione in tre parti uguali della quinta parte, che andrà ad appartenere alla discendenza di Rachele Stajano, attribuendone una allo istante nella spiegata sua qualità, ed una per ciascuno dei suoi zii Salvatore e Teresa Talamo.

4° Nominare uno o tre periti per la valutazione de'beni ereditarii, e pel progetto della indicata divisione e suddivisione, non che un notaio innanzi a cui procedersi al sorteggio, rendiconto ed altre operazioni della divisione; ed un giudice del tribunale per far rapporto di tutte le quistioni che potessero insorgere nel corso della divisione.

5° Condannare i convenuti a render conto dei frutti e rendite de'beni ereditarii, dal 1838 fino all'effettivo espletamento della divisione e rilascio de'beni sotto la penale di lire diciassettemila, salvo maggior reliquato, ed infra il termine a precisarsi dal tribunale.

6° Accordare allo istante a peso de'convenuti tutti, e specialmente a carico dei suddetti figli ed eredi della fu Isabella Stajano, sui beni e frutti della eredità, una liberanza non minore di lire duemila cinquecento cinquanta, e ciò non solo per menare innanzi il giudizio di divisione, ma più ancora per accorrere agli alimenti dei quali lo istante ha sventuratamente positivo bisogno.

7° Destinare un amministratore probo e solvibile, che prendesse cura dei beni ereditarii, e ne mettesse in salvo la rendita durante il giudizio di divisione.

8° Munire la sentenza di clausula provvisoria per quanto si ottiene alla chiesta liberanza, ed alla nomina dell'amministratore giudiziario.

9° Mettere in fine le spese del giudizio di divisione a carico della massa come per legge.

Si dichiara da ultimo ad essi convenuti tutti che l'avv. signor Nicola Bruni domiciliato in Lecce strada San Leonardo senza numero procederà per lo istante qual procuratore destinato col sopracitato decreto presidenziale del 20 settembre dello scorso anno.

1946 — **Nicola Bruni**, *proc.*

ATTO DI CITAZIONE
PER PUBBLICI PROCLAMI.

Ad istanza dei signori Marchini dott. Cesare e Ravera Olinto residente il primo a Fivizzano e l'altro a Verrucola, pei quali comparirà in giudizio il loro procuratore alle liti avv. Giuseppe Bernieri e dietro analoga autorizzazione data dal tribunale civile e correzionale di Massa con ordinanza 5 luglio 1866 onde poter citare per pubblici proclami i cointeressati condomini dei beni comunali di Regnano.

Io sottoscritto Giov. Batt. Battistini, usciere addetto alla R. pretura di Fivizzano nella cui giurisdizione risiedono i convenuti, dopo avere eseguita nei modi ordinari la citazione dei principali cointeressati nei beni comunali di Regnano, Bertolucci dottor Giovanni, Malaspina Giovanni Battista, Malaspina Jacopo Antonio e Vasoli dottor Simone, residenti il primo a Fivizzano e gli altri a Regnano, cito mediante pubblicazione del presente atto nei modi legali tutti quanti i comproprietari e rappresentanti dell'associazione dei beni comunali di Regnano a comparire in giudizio formale nel termine di giorni 12 (dodici) avanti il tribunale civile di Massa Carrara onde sentir dichiarare:

1° Doversi procedere alla divisione di tutti i beni che attualmente tengono in comunione gli uomini di Regnano e Montefiore;

2° Nominarsi un perito ingegnere che sulle resultanze del rogito di ser Paolo Antonio Tonelli di Fivizzano del dì 5 febbraio 1793 d'investitura livellare e delle mappe catastali formi un tipo planimetrico di tutte le proprietà conosciute generalmente sotto la dizione di *beni comunali di Regnano*, divida tali proprietà in cinquantotto voci o porzioni eguali: onde l'effetto sia che dei cinquantotto comproprietari ognuno abbia quella quota che gli perviene, facendo in modo che entri possibilmente in ciascuna cinquantottesima quota la medesima quantità di immobili di eguale natura e valore a senso dell'art. 994 del Codice civile: e notando nei lotti nei quali saranno inclusi i terreni stati sboscati dalli acquirenti del taglio signori Nobili e Cardosi-Carrara la deprezziazione derivata da cotesto fatto contrario al disposto dell'art. 677 del Codice civile, per l'effetto che ove la sorte attribuisse alli istanti cotali beni possano essi reclamare e far valere tutti i diritti loro spettanti per indennità loro dovute in ordine alle proteste fatte;

3° Doversi quindi procedere alla estrazione a sorte delle quote respettive, avendole previamente distinte a forma del progetto di divisione come sopra redatto;

4° Dichiararsi in fine le spese tutte del giudizio a carico di tutti i condividenti in ragione delle rispettive quote; e a carico dei convenuti quelle cui desse luogo la loro contestazione alla presente domanda.

Fivizzano, 19 luglio 1866.

1958 — BATTISTINI, *usciere.*

CONVITTO-CANDELLERO.

Col 1° agosto si riaprirà il corso preparatorio alla Regia Accademia e Regia Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria.

Torino, via Saluzzo, n° 33. — 1769

1951

EDITTO.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, facente funzione di tribunale di commercio, con decreto di questo giorno inerendo agli articoli 510 e 511 del Codice di commercio toscano, ha assegnato ai signori Luigi Sainati di Pescia, Frediano Marchesini di Lucca, Agib e Racah di Livorno, Odoardo Scotti, Niccola Mangini, Vincenzo Talli, Giuseppe Magnolfi, Raffaello Tagli, Giovanni Lapini e Alessandro Biscioni di Firenze, non che a tutti i creditori tanto certi che incerti del fallimento di Annibale Francolini non comparsi fin qui, un nuovo e perentorio termine di giorni 15, a presentare e dare in nota in questa cancelleria i loro titoli di credito onde effettuare la verificazione dei medesimi nei modi dalla legge prescritti, e detto termine decorso si avranno i contumaci per incorsi nelle caducità stabilite dall'articolo 513 del Codice stesso.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Li 19 luglio 1866.

G. MANETTI.

1957

AVVISO.

Il signor Francesco Vanni di Montiano rende noto che la di lui madre signora Carlotta Giranneselci di detto luogo non ha facoltà di vendere, ed in qualsivoglia altro modo contrattare i bestiami che si trovano nella di lui bandita detta del *Maremmello*, posta nel territorio Orbetellano o Maglianese, in quanto però i detti bestiami spettino al sullodato signor Francesco Vanni. — E ciò si pubblica all'effetto di diffidare chiunque avesse in animo di stabilire contratti, o di fatto ne stabilisse su tal proposito con essa signora Giranneselci.

Il sottoscritto avendo fino dal dì 14 luglio corrente diretta a Firenze col mezzo postale una lettera al di lui fratello Gregorio, con entro una cambiale firmata in bianco e con bollo da cent. 50; ed essendo la medesima andata perduta, diffida chiunque possa averla ricevuta o trovata a negoziarla, dichiarandola siccome la dichiara di nessun valore.

Rocca S. Casciano, 24 luglio 1866.

1959 — FEDERIGO CAPPELLI.

DIFFIDAZIONE. — 1960

È stato smarrito per posta un effetto di franchi 430, scadente fine luglio corrente, di accettazione dei sigg. Bernardo Torchiana e figlio di Firenze, tratto dai signori A. Bordoni e C. di Parigi e da questi girato al sottoscritto Roberto Guarmani di Firenze, il quale mentre diffida gli accettanti di non pagare che in proprie mani l'ammontare di detto effetto, diffida chiunque accettarlo in pagamento, riservandosi di agire in caso contrario a termini di legge contro qualunque il legittimo possessore tentasse abusarne.

Firenze, 26 luglio 1866.

ROBERTO GUARMANI.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

Compresi i Rendiconti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

I soli Rendiconti della Camera dei Deputati formarono quest'anno un volume in foglio da 3 colonne di circa 1600 pagine.

	Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze . . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	46	24	13
Svizzera . . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) . »	52	27	15
Inghilterra e Belgio . . . »	122	71	37
Francia, Austria e Germania	82	48	27

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie costano 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20 — Arretrato centesimi 40.

Le associazioni si ricevono dalla Tipografia **Eredi Botta**, Firenze, via del Castellaccio, 20 e Torino via D'Angennes, 5.

A Napoli dalla Libreria Scolastica Nazionale di G. Madia e da De Angelis Libraio-Editore.
» Milano dalla Libreria Brigola e dall'Agenzia Sandri.
» Genova dalle Librerie Fratelli Beuf e Figli di G. Grondona.
» Livorno da Meucci Giuseppe e Meucci Francesco.
» Pisa da Federighi Giuseppe.
» Siena da Porri Onorato, Rovai Provenzano, Gati Ignazio e Mazzi Ferdinando
» Lucca da Grassi Eredi e da Grassi Giocondo.
» Pistoia da Biagini Modesto.
» Pescia da Papini Francesco.
» Prato da Ballerini Sabatino.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA